

Le procedure. In alcune aule designato chi ha gestito il primo grado

Giudici dell'opposizione, il profilo resta da definire

/// C'è un aspetto legato all'applicazione del nuovo rito per l'impugnazione dei licenziamenti che si avvia a diventare terreno di scontro in alcuni tribunali. Apparentemente si tratta di una questione organizzativa interna agli **uffici giudiziari**, ma i problemi che pone sono di alto livello e coinvolgono principi costituzionali. Si tratta della scelta del giudice al quale assegnare la causa nella fase di opposizione.

La riforma ha diviso in due fasi il primo grado di giudizio: la prima, generalmente definita come urgente o sommaria, si conclude con un'ordinanza contro la quale la parte soccombente può proporre opposizione allo stesso tribunale che ha emesso il provvedimento opposto. A questo punto si pone un problema: la causa di opposizione può essere trattata dallo stesso giudice, inteso come persona fisica, che ha pronunciato il provvedimento opposto? Alcuni tribunali (Venezia, Torino, Firenze, Roma) ritengono di no e assegnano il giudizio di opposizione a un magistrato diverso da quello che si è

occupato della precedente fase.

In altre sedi giudiziarie (tra cui Milano e Bologna) si è invece espressamente deciso che ad occuparsi dell'opposizione sia proprio il giudice che ha emesso il provvedimento opposto. E ciò, si dice, per ragioni di efficienza: chi ha già conosciuto la causa nella precedente fase può procedere più speditamente, rispettando gli obiettivi di celerità posti dalla riforma.

Ma questo contrasta con alcuni principi fondamentali dell'ordinamento. L'articolo 51, primo comma, n. 4 del Codice di procedura civile dispone che il giudice ha l'obbligo di astenersi se ha conosciuto della causa in altro grado del processo. Se non si astiene, può essere ricusato.

Si tratta della applicazione del

DUBBI COSTITUZIONALI

L'affidamento alla stessa persona di tutto il contenzioso potrebbe violare il principio di terzietà

principio costituzionale di terzietà/alterità del giudice dell'impugnazione, posto a garanzia del giusto processo. La Corte costituzionale, con la sentenza 387 del 15 ottobre 1999 ha ritenuto che la norma si applichi anche ad una diversa fase del processo che si svolga, con carattere di autonomia e contenuto impugnatorio, davanti allo stesso organo giudiziario. E ha così statuito che la causa di opposizione al decreto ex articolo 28 dello Statuto dei lavoratori non può essere assegnata al giudice che ha pronunciato il decreto opposto, nonostante entrambe le fasi si svolgano avanti il Tribunale. A parere di molti, non si vede proprio perché nel nuovo rito per i licenziamenti si dovrebbe procedere diversamente. Tanto più che la Consulta ha espressamente affermato che il principio costituzionale dell'imparzialità del giudice deve ritenersi assolutamente preminente rispetto a possibili rischi di lentezze e difficoltà nella gestione degli uffici giudiziari.

A. Bot.